

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 16 maggio 2016, n. 20

Ulteriore rideterminazione del termine di fine lavori della Autorizzazione Unica con atto Dirigenziale n. 251 del 24 novembre 2010 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (LE), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Tarifa Energia S.r.l., con sede legale in Ravenna.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- alla Società Tarifa Energia S.r.l., con sede legale in Via Zuccherificio, 10 – 48123 Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 24 novembre 2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Castrì di Lecce e Vernole (LE), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
- alla Società Tarifa Energia S.r.l., con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 10 marzo 2014 è stata concessa una proroga del termine di fine lavori dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Castrì di Lecce e Vernole (LE) fino al 11.09.2015, fatti salvi gli esiti del giudizio e i provvedimenti in quella sede impugnati dalla società nel caso in cui lo stesso giudizio registri un esito favorevole per la Regione Puglia; la proroga era estendibile fino alla data del 22.11.2015, qualora la società avesse depositato apposita fidejussione integrativa a copertura dell'intero periodo.

A seguito di motivata istanza della Società depositata in data 27.4.2015 ed acquisita al prot. AOO_159 del 28.4.2015-0001958 con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 29 giugno 2015 è stato rideterminato il termine di fine lavori dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Castrì di Lecce e Vernole (LE) fino al 17.05.2016, dovendosi tenere conto dei periodi di sospensione dell'efficacia dell'Autorizzazione Unica intercorsi per effetto di pregressi contenziosi con la società.

Rilevato che:

con nota del 16.10.2015 acquisita al prot. 89859 della Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'agri-

coltura di Lecce, la società presentava richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione all'estirpazione di alberi di olivo ai sensi della legge n. 144/1941(Divieta di abbattimento alberi di olivo) e L.R. n. 14/2007 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli olivi monumentali della Puglia);

con nota del 30.12.2015 acquisita al prot. 118838 della Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'agricoltura di Lecce la società sollecitava la richiesta del 16.10.2015 prot. 89859 sopra citata;

la Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'agricoltura di Lecce con nota del 14.01.2016 prot. 0002820 riscontrava la nota della società comunicando che:

..... In situazione di normalità, la normativa in tema di estirpazione di alberi di olivo (Legge 144/51) prevede "l'obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, (...) salvo casi particolari che impediscano il reimpianto e che, comunque, devono essere precisati e motivati nel decreto di autorizzazione".

Nel caso in cui le piante di olivo oggetto di istanza di estirpazione presentino caratteristiche di monumentalità, sempre in situazione di normalità, intervengono le norme di tutela previste dall'art 10 della LR. n.14/2007, secondo le quali "è vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio" (...), salvo particolari deroghe come per la realizzazione di opere di pubblica utilità e, in tale caso, l'autorizzazione all'espianto dovrà essere preceduta dal parere vincolante, della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali chiamata a "valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire l'espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l'esistenza di un apposito progetto di reimpianto" (e. 3. art. 11 L.R.).

L'insorgenza di un'emergenza sotto il profilo fitosanitario a motivo della individuazione della *Xylella fastidiosa*, ha determinato la delimitazione dell'intero territorio della provincia di Lecce come Area infetta, ai sensi del D.M. 19 giugno 2015 e l'adozione di norme specifiche con misure obbligatorie per il contenimento del patogeno, fra le quali, anche la distruzione delle piante infette dall'organismo specificato, nonché delle piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo (art. 8, D.M. 19/6/2015).

Il sopramenzionato D.M. 19/6/2015 all'art. 7, dispone il generale divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette, e all'art. 12, il divieto di spostamento all'interno dell'Unione (...) di piante specificate (comprensive anche le piante ospiti) che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata.

Per quanto sopra evidenziato, viene a costituirsi un quadro normativo che presenta norme palesemente ed inevitabilmente configgenti tra loro, posto che prevederebbe da un lato la garanzia di un generale principio di tutela del patrimonio olivicolo (impianto di altrettanti olivi e reimpianto di olivi monumentali) dall'altro l'affermarsi della urgenza della gestione dell'emergenza fitosanitaria come imposto dalla normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale in merito.

Va doverosamente segnalato che, oltre a tale situazione configgente dal punto di vista normativo, si è recentemente instaurata una ulteriore fase legata agli esiti di indagini condotte dalla Magistratura, per le quali, da un punto strettamente operativo, assume particolare rilievo l'emissione fatta dalla stessa di decreti di sequestro.

Questa Sezione, considerato che risultano in corso di istruttoria numerose domande di estirpazione di alberi di olivo e, in particolare, per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità, tra cui anche la domanda di Codesta Società, alla luce delle oggettive difficoltà come sopra descritte, ha ritenuto indispensabile dover investire della tematica la Sezione Agricoltura e l'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia per il tramite di apposita nota di prot. n. AOO_030-115135 del 21/12/2015 al fine di acquisire precisi orientamenti operativi in merito.

Con nota di prot. n. AOO_001- 0049 del 14/1/2016 la Direzione del Dipartimento Regionale, con nota inoltrata al Dipartimento Politiche Agricole Europee ed Internazionali e Sviluppo Rurale del MIPAF, alla Direzione

Generale Sviluppo Rurale dello stesso e al Servizio Fitosanitario Centrale, ha richiesto chiarimenti operativi su altra opera pubblica evidenziando la circostanza che il chiarimento richiesto assume fondamentale importanza posto che pendono richieste di analoghe autorizzazioni di espianto/reimpianto di ulivi in zona delimitata, connesse alla urgente realizzazione di progetti di pubblica utilità per i quali è prossima la scadenza termine stabilito per la conclusione dei lavori. In tale ottica rientra a pieno titolo il caso della Vs Società.

Per quanto sopra esposto, allo stato si è in attesa delle determinazioni operative che saranno assunte dalle strutture regionali a seguito dell'acquisizione della risposta del MIPAF.....

Con nota del 26.1.2016 acquisita al prot. AOO_159 – 29.01.2016 - 0000347 dalla Sezione Energie Rinnovabili e Reti la società manifestava alla Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'agricoltura di Lecce, la necessità e l'urgenza di provvedere all'adozione della preannunciata autorizzazione all'espianto e al reimpianto degli ulivi, onde non esporre la società al rischio della decadenza dell'autorizzazione unica per la costruzione dell'impianto eolico. Rappresentava, a tal riguardo, che ai sensi dell'art. 2, comma 9, e art. 2-bis della L. 241/1990 la mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo costituisce elemento di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente nonché diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; e diffidava la Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'agricoltura di Lecce ad adottare, entro il termine massimo di sette (7) giorni dal ricevimento della presente, l'autorizzazione a effettuare l'estirpazione e il contestuale reimpianto degli alberi di ulivo ubicati nei territori comunali di Castri di Lecce, Vernole e Martignano di cui all'oggetto, necessaria per la realizzazione dell'impianto. Rappresentava, inoltre, che, in difetto di adozione della predetta autorizzazione, avrebbe intrapreso senza ulteriore preavviso le azioni necessarie ad accertare l'illegittimità del silenzio serbato;

con nota del 7.03.2016 acquisita al prot. AOO_11.3.2016-0000880 dalla Sezione Energie Rinnovabili e Reti la società Tarifa Energia Srl diffidava ulteriormente la Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'agricoltura di Lecce, ad adottare senza ulteriori indugi e comunque entro e non oltre il termine massimo di cinque (5) giorni l'autorizzazione ad effettuare l'estirpazione e il contestuale reimpianto degli alberi di ulivo ubicati nei territori comunali di Castri, Vernole e Martignano, necessari per la realizzazione dell'impianto. In via subordinata autorizzazione all'estirpazione e contestuale reimpianto degli alberi di ulivo, la società dichiarava di essere disponibile a valutare alternative al reimpianto, quali ad esempio la eradicazione e il contestuale abbattimento, in ottemperanza alle vigenti disposizioni;

con nota del 7.03.2016 acquisita al prot. AOO_11.3.2016-0000878 dalla Sezione Energie Rinnovabili e Reti la società chiedeva di prendere atto del sopravvenuto evento di forza maggiore consistente nell'emergenza fitosanitaria della Xilella fastidiosa che preclude il rilascio dell'autorizzazione all'espianto e reimpianto degli alberi di ulivi da parte della Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Lecce e, dunque, la conclusione dei lavori entro il termine del 17 maggio 2016 e di concedere la proroga del termine finale per il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, per un numero di giorni pari all'intervallo di tempo intercorso dalla data della richiesta di autorizzazione all'espianto (16 ottobre 2015) alla data di rilascio di tale ultima autorizzazione;

con nota prot. AOO_159 – 31.3.2016 - 001138 la Sezione Energie Rinnovabili e Reti riscontrava la nota del 7.3.2016 della società Tarifa Energia Srl mediante un preavviso di diniego ex art. 10 bis della n. 241/90 evidenziando la non compatibilità con l'art. 5 comma 21 della L.R. n. 25/2012 in quanto era stato già concesso il massimo periodo di proroga previsto;

al contempo, con nota prot. AOO_159 – 31.3.2016 – 001137, la Sezione Energie Rinnovabili e Reti chiedeva all'Avvocatura Regionale un parere in merito alla possibilità di classificare tra le cause di forza maggiore eventi quali l'emergenza fito-sanitaria della Xilella Fastidiosa e se, in caso affermativo, ciò costituisse un

motivo sufficiente per derogare al termine massimo di 24 mesi per le proroghe delle Autorizzazioni Uniche previsto dall'art. 5 comma 21 della L.L. n. 25/2012;

con nota del 7.03.2016 acquisita al prot. AOO_11.4.2016-00001296 dalla Sezione Energie Rinnovabili e Reti la società Tarifa Energia Srl trasmetteva alla Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'agricoltura di Lecce:

schede di campionamento, compilate e sottoscritte dai funzionari dell'UPA Lecce;
verbale di sopralluogo, compilato e sottoscritto dai funzionari dell'Upa Lecce, con timbro di accettazione da parte del laboratorio fitopatologico;
rapporto di prova riportante i risultati delle analisi molecolari eseguite;
rinnovando la diffida al rilascio dell'Autorizzazione ad effettuare l'estirpazione e il contestuale reimpianto degli alberi di ulivo ubicati nei territori comunali di Castrì di Lecce, Vernole e Martignano, necessari per la realizzazione dell'impianto eolico;

con nota del 8.04.2016 acquisita al prot. AOO_12.4.2016-00001327 dalla Sezione Energie Rinnovabili e Reti la società Tarifa Energia Srl trasmetteva le osservazioni al preavviso del diniego ex art. 10 bis della L.241/90 alla richiesta di proroga; dette osservazioni venivano trasmesse con nota prot. AOO_159 – 12.4.2016 - 001344 della Sezione Energie Rinnovabili e Reti all'Avvocatura Regionale;

con nota prot. AOO_024 – 22.4.2016 - 005522 l'Avvocatura Regionale – Settore legale, in riscontro della nota prot. 4464 del 31.3.2016 della Sezione Energie Rinnovabili e Reti, esprimeva parere ritenendo che l'emergenza fitosanitaria ancora oggi ostativa a pronunciarsi sull'espianto degli alberi di ulivo, costituisca il presupposto per una risposta affermativa al quesito proposto;

con nota del 29.04.2016 acquisita al prot. AOO_02.5.2016-00001648 dalla Sezione Energie Rinnovabili e Reti la società Tarifa Energia Srl trasmetteva l'Atto dirigenziale prot. n. 36191 del 28 aprile 2016 con il quale il Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Lecce autorizzava la società ad eseguire l'estirpazione degli alberi di ulivo;

con nota prot. AOO_159 – 3.5.2016 - 001677 la Sezione Energie Rinnovabili e Reti comunicava alla società Tarifa Energia Srl di aver preso atto delle osservazioni trasmesse da codesta Società ed acquisite al prot. n. 1327 del 12.04.2016, in ordine al preavviso di diniego della proroga, ex art.10-bis della L.241/1990, comunicato con nota prot. n. 1138 del 31.03.2016.

Di avere anche recepito un parere giuridico, richiesto all'Avvocatura Regionale e da questa trasmesso con nota prot. AOO_024 n. 5522 del 22.04.2016,- in merito alla possibilità di prorogare il termine di fine lavori di una autorizzazione unica per un periodo superiore a quello massimo previsto dalla L.R. n. 25/2012 (art. 5 comma 21), in comprovate circostanze non prevedibili, indipendenti dalla Società titolare dell'autorizzazione e ostative al completamento dei lavori stessi.

Di avere preso atto che, la Società Tarifa Energia srl, con nota del 29.04.2016, acquisita al prot. n. 1648 del 2.05.2016, ha trasmesso l'Atto Dirigenziale prot. n. 36191 del 28.04.2016, con il quale il Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Lecce ha autorizzato l'esecuzione di operazioni concernenti gli alberi di ulivo nell'area interessata dall'impianto eolico in oggetto, ritenendo applicabili a tale impianto le disposizioni del D.M. MIPAF del 18.02.2016.

Sulla scorta di quanto sopra, la scrivente Sezione, dovendo prendere atto della suddetta autorizzazione rilasciata dalla Sezione Provinciale Agricoltura di Lecce, comunicava che sussistono i presupposti per ritenere accoglibile la richiesta di ulteriore proroga del termine di fine lavori e per rideterminare detto termine, ad oggi previsto per il 17.05.2016.

Il nuovo termine, computato considerando il periodo intercorso tra la data di deposito dell'istanza

presso il Servizio Agricoltura di Lecce e la data di notifica alla Società dell'autorizzazione alla movimentazione delle piante di ulivo, verrà a scadere in data 9.11.2016.

Questa Sezione si riserva di adottare le opportune determinazioni in tal senso, previa acquisizione da parte della Società dell'estensione fino alla data del 9.11.2016, della polizza fideiussoria n. 332372135, rilasciata da Generali Assicurazioni il 12.09.2013 a favore della Regione, la cui appendice prevede, allo stato, una validità limitata al 17.05.2016.

Con nota pec del 5.05.2016 acquisita al prot. AOO_6.5.2016-00001759 dalla Sezione Energie Rinnovabili e Reti la società Tarifa Energia Srl anticipava copia dell'appendice con la quale viene estesa la validità della polizza fideiussoria n. 332372135, rilasciata da Generali Assicurazioni il 12.09.2013 a favore della Regione, fino alla data del 9.11.2016;

Con nota raccomandata del 5.05.2016 acquisita al prot. AOO_11.5.2016-00001819 dalla Sezione Energie Rinnovabili e Reti la società Tarifa Energia Srl ha inviato l'originale dell'appendice con la quale viene estesa la validità della polizza fideiussoria n. 332372135, rilasciata da Generali Assicurazioni il 12.09.2013 a favore della Regione, fino alla data del 9.11.2016;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di rideterminare il termine di fine lavori, concesso con determinazioni dirigenziali n. 35 del 29 giugno 2015 e n. 18 del 10 marzo 2014, della Autorizzazione Unica n. 251 del 24 novembre 2010 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (LE). Il nuovo termine verrà a scadere in data 9.11.2016.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 20 del 16 Maggio 2016 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto delle comunicazioni della società, della Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Lecce e dell'Avvocatura Regionale acquisite con protocolli vari e citati nella premesse, delle motivazioni in esse contenute in merito alla richiesta di ricognizione, dell'efficacia del termine di ultimazione lavori, concesso con determinazioni dirigenziali n. 35/2015, n. 18/2014, della Autorizzazione Unica n. 251 del 24 novembre 2010 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (LE);

Di rideterminare detto termine di fine lavori, tenendo conto dell'intervallo di tempo intercorso tra il deposito dell'istanza di autorizzazione all'espianto degli alberi di ulivo ed il rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Lecce. Il nuovo termine di fine lavori verrà a scadere in data 9.11.2016.

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

I Comuni hanno competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;

a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 5)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, ai comuni di Castrì di Lecce e di Vernole ed al GSE.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 9 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe RUBINO